

INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE - NOVITÀ DEL DL 228/2021 CONV.¹

La presente Scheda esamina gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017, in specie in riferimento agli importi percepiti nel 2021, da rendicontare nel 2022, alla luce delle disposizioni introdotte in sede di conversione del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”).

Silvia LATORRACA²

1 PREMESSA

L’art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Nonostante la norma sia stata modificata più volte per far fronte alle difficoltà interpretative determinate dalla sua formulazione originaria, da ultimo ad opera del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58³, permangono alcuni profili dubbi.

2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I destinatari degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 possono essere classificati in tre categorie.

¹ La presente aggiorna la Scheda 1251.04, in *Schede di Aggiornamento on line*, 3, 2022.

² s.latorraca@eutekne.it.

³ L’art. 35 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha sostituito interamente la norma, chiarendone l’ambito oggettivo di applicazione e le relative modalità di adempimento. In precedenza, la norma era stata integrata dall’art. 12-ter co. 1 del DL 4.10.2018 n. 113 (conv. L. 1.12.2018 n. 132) (c.d. decreto “sicurezza”) e dall’art. 3-*quater* co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12) (c.d. decreto “semplificazioni”).

Nella prima categoria rientrano:

- i soggetti di cui all'art. 13 della L. 349/86, ossia le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e le associazioni presenti in almeno cinque Regioni;
- i soggetti di cui all'art. 137 del DLgs. 206/2005, recante il codice del consumo, ossia le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni, le ONLUS e le fondazioni.

Nella seconda categoria rientrano le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98.

Nella terza categoria rientrano le imprese.

Beneficiari esteri - Esclusione

Secondo la circ. Assonime 5/2019 (§ 2.2), in assenza di indicazioni specifiche, gli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017 dovrebbero applicarsi solo ai beneficiari di erogazioni pubbliche residenti o stabiliti nel territorio italiano.

Imprese sociali

Il documento CNDCEC marzo 2019 ha evidenziato come le imprese sociali (DLgs. 112/2017) configurino una "qualifica giuridica". Pertanto, le imprese sociali costituite in forma societaria devono applicare le previsioni indirizzate alle imprese, mentre le imprese sociali costituite sotto forma di associazioni, fondazioni od ONLUS devono seguire le relative previsioni.

Nella seguente tabella si riporta un riepilogo dei soggetti destinatari della norma, con le relative modalità di adempimento.

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione	Termine per l'adempimento
Associazioni di protezione ambientale Associazioni di consumatori Associazioni, ONLUS e fondazioni (co. 125)	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri	Erogazioni pubbliche (co. 125)	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
	Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (co. 125- <i>sexies</i>)	Sui propri siti Internet o portali digitali	Trimestralmente
Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (co. 125- <i>bis</i>)	Erogazioni pubbliche	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	In sede di redazione del bilancio

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione	Termine per l'adempimento
Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (co. 125-bis)	Erogazioni pubbliche	Su propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	Entro il 30 giugno

2.1 ENTI NON COMMERCIALI

I soggetti rientranti nella prima categoria (di seguito indicati, per semplicità, "enti non commerciali") sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti Internet o analoghi portali digitali "entro il 30 giugno di ogni anno"⁴ (art. 1 co. 125 della L. 124/2017)⁵.

In riferimento alla formulazione originaria della norma, la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 11.1.2019 n. 2 ha osservato che, in mancanza del sito Internet, risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell'ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

2.2 COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DI STRANIERI

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98 sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti Internet o analoghi portali digitali "entro il 30 giugno di ogni anno" (art. 1 co. 125 della L. 124/2017)⁶.

Informativa sulle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono, altresì, tenute a

⁴ La formulazione originaria della norma stabiliva che le informazioni dovevano essere pubblicate "entro il 28 febbraio di ogni anno".

⁵ De Angelis L., Feriozzi C. "Erogazioni pubbliche in chiaro", *Italia Oggi*, 13.5.2019, p. 15, hanno osservato come tali enti siano accomunati dal fatto che non sono tenuti alla pubblicazione del bilancio.

⁶ La formulazione originaria della norma non indicava espressamente tali soggetti tra quelli destinatari degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche. La circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019 aveva osservato, al riguardo, che le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97, mentre, sotto il profilo civilistico, sono società (come tali tenute, ai sensi dell'art. 2200 c.c., come tutte le cooperative, ad iscriversi al Registro delle imprese) e, per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale. Ad avviso del Ministero, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica delle cooperative sociali portava a ritenere applicabile a queste ultime la disciplina prevista dalla L. 124/2017 per le imprese, con il conseguente obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa del bilancio e con la conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria.